

Pubblicazione delle variazioni accertate a seguito della verifica straordinaria e formazione della nuova cartografia catastale derivata da rilievo aerofotogrammetrico del Comune di CASSANO MAGNAGO.

In esecuzione delle disposizioni dell'art. 10 della legge 1° ottobre 1969, n. 679, del decreto ministeriale 20 luglio 1970 e dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, si avvertono i possessori dei beni ubicati nel Comune di Cassano Magnago che a partire dal 25 febbraio 2026 presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Varese Ufficio Provinciale - Territorio, via Carlo Frattini n. 1; la sede municipale del Comune di Cassano Magnago; l'albo pretorio *on-line* del Comune di Cassano Magnago

<https://jcitygov.comune.cassanomagnago.va.it/web/trasparenza/dettaglio-albo-pretorio>

sono pubblicati i seguenti atti:

1. la mappa particellare vigente;
2. la mappa particellare della nuova cartografia risultante a seguito della verifica straordinaria;
3. il prospetto delle variazioni predisposte per l'aggiornamento censuario degli immobili del Catasto Terreni;
4. il prospetto dei soggetti intestatari delle particelle di Catasto Terreni interessate dalle variazioni di cui al punto 3;
5. il prospetto delle unità immobiliari urbane le cui planimetrie o elaborati planimetrici potrebbero risultare interessati dall'aggiornamento delle strade pubbliche.

Questi atti sono consultabili per un periodo di 30 giorni consecutivi a partire dalla pubblicazione, fino al 26 marzo 2026 incluso.

Durante il periodo di pubblicazione e nei trenta giorni successivi è consentito ai possessori dei beni, che sono stati oggetto di verifica, o loro delegati regolarmente autorizzati, di consultare, presso la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Varese Ufficio Provinciale - Territorio, gli atti e la banca dati del catasto vigenti, per desumere ulteriori informazioni sulla trattazione dei beni anzidetti.

Per consultare gli atti di proprio interesse i possessori devono dimostrare a questo Ufficio la loro qualità di aventi diritto sui beni predetti e se regolarmente intestati in catasto è sufficiente l'esibizione di un documento di riconoscimento, in caso contrario dovrà essere esibito, unitamente al predetto documento di riconoscimento, anche un altro documento pubblico, idoneo a dimostrare la qualità di possessore.

Se il possessore ritiene che i risultati delle variazioni pubblicate non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere che vengano riesaminati in autotutela, invitando l'Agenzia delle Entrate a riconsiderare gli elementi e i dati su cui si basano.

Entro 60 giorni dalla conclusione della pubblicazione degli atti sopra riportati, i soggetti interessati possono proporre ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Varese.

***** INFORMAZIONI PER IL CONTRIBUENTE *****

Riesame in autotutela e segnalazione di eventuali inesattezze

Se Lei ritiene che gli esiti della verifica non siano fondati, in tutto o in parte, può chiedere alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Varese indicata in intestazione il riesame degli atti, allegando alla domanda la documentazione riportante gli elementi e i dati che giustificano la richiesta (artt. 10-quater e 10-quinquies della l. 212/2000).

Se le informazioni riportate negli atti pubblicati (per esempio le generalità dell'intestatario, l'indirizzo o l'ubicazione dell'immobile) sono inesatte o incomplete può rivolgersi direttamente a questo Ufficio o inviare una segnalazione *on-line* tramite il servizio "Correzione dati catastali", disponibile sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La domanda non sospende i termini previsti per la proposizione del ricorso al giudice tributario.

Ricorso

Quando e come presentare ricorso (artt. da 18 a 22 del Dlgs n. 546/1992)

Il ricorso avverso le variazioni accertate dovrà essere proposto entro i 60 giorni successivi alla data di chiusura della pubblicazione. Il conteggio dei giorni è sospeso nel periodo che va dal 1° al 31 agosto di ogni anno (art.1, L. n. 742/1969, come modificato dal D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014).

A chi presentare il ricorso

Il ricorso deve essere intestato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado territorialmente competente e notificato alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Varese, indicato in intestazione.

Come notificare il ricorso

Il ricorso deve essere notificato tramite invio telematico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) di questa Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Varese dp.varese@pce.agenziaentrate.it.

Dati da indicare nel ricorso

- la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado a cui si presenta il ricorso
- le generalità di chi presenta il ricorso
- il codice fiscale, oltre che della parte, anche dei rappresentanti in giudizio (art. 23, comma 50, del DL n. 98/2011)
- l'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore o della parte, che equivale all'elezione di domicilio
- il rappresentante legale, se si tratta di una società o di un ente
- la residenza o la sede legale
- la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate contro cui si presenta ricorso
- gli estremi dell'atto impugnato
- l'oggetto e i motivi del ricorso
- le conclusioni, che contengono la richiesta rivolta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado e la dichiarazione da cui risulta che la controversia è di valore indeterminabile, anche nell'ipotesi di
- prenotazione a debito (art. 14, comma 3-bis del DPR n. 115/2002)
- la firma digitale del difensore incaricato e la categoria a cui appartiene.

Assistenza tecnica

Per le controversie di valore indeterminabile il ricorrente deve essere assistito da un difensore appartenente alle categorie indicate nell'articolo 12, commi 3 e 5, del Dlgs n. 546/1992. I soggetti in possesso dei requisiti richiesti per l'abilitazione all'assistenza tecnica possono stare in giudizio personalmente.

Come costituirsi in giudizio

Entro 30 giorni dalla data di notifica del ricorso tramite PEC, il contribuente deve costituirsi in giudizio, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, esclusivamente mediante il Sistema Informativo della Giustizia Tributaria (S.I.Gi.T.), cui si accede dal Portale della Giustizia tributaria (www.giustiziatributaria.gov.it).

Ai fini della costituzione in giudizio, vanno inserite tutte le informazioni richieste dalle schermate presenti nel S.I.Gi.T., ovvero "Dati generali", "Ricorrenti", "Rappresentanti", "Difensori", "Domicilio Eletto", "Parti

Resistenti", "Atti impugnati", "Documenti", "Calcolo CU" e vanno depositati mediante S.I.Gi.T.:

- il ricorso notificato tramite PEC (come atto principale);
- le ricevute di accettazione e consegna del messaggio PEC (da allegare all'atto principale);
- gli ulteriori allegati al ricorso, tra cui la copia dell'atto impugnato e della ricevuta del versamento del contributo unificato (in caso di pagamento attraverso F23 o con versamento su c/c postale) o del modello Comunicazione di versamento del Contributo Unificato (in caso di pagamento tramite contrassegno).

Solo in caso di utilizzo di PagoPA - Sistema di pagamento elettronico alle pubbliche amministrazioni, non va allegata alcuna ricevuta.

Prima di costituirsi in giudizio, si è tenuti a pagare il contributo unificato stabilito per le controversie di valore indeterminabile (art. 13, comma 6-quater, del DPR n. 115/2002).

Il pagamento del contributo unificato può essere effettuato presso:

- uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale
- banche, utilizzando il modello F23
- tabaccherie e agenti della riscossione (se si decide di versare il contributo presso le tabaccherie va utilizzato l'apposito modello per la comunicazione di versamento e su questo va apposto il contrassegno rilasciato dai tabaccai a conferma dell'avvenuto pagamento).
- In caso di deposito con modalità telematica (PTT) del ricorso l'utente, oltre alle modalità sopra indicate, ha la possibilità di effettuare il pagamento del CUT tramite il sistema PagoPA.

I modelli per il pagamento del contributo unificato sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

La parte che perde in giudizio può essere condannata al pagamento delle spese.

Responsabile del procedimento è il direttore dell'Ufficio (art. 5, Legge n. 241/1990).

Informazioni

Tutte le informazioni di carattere generale sono disponibili sul sito www.agenziaentrate.gov.it.

Per ulteriori chiarimenti in merito agli atti pubblicati Lei può rivolgersi personalmente all'Urp della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Varese Ufficio Provinciale – Territorio, **via Carlo Frattini, n. 1 dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 o telefonicamente al numero 03321767911**

Varese, li 09 febbraio 2026

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE – TERRITORIO

Roberto LOLLI (*)
(firmato digitalmente)

(*) *Su atto di delega del Direttore provinciale (Antonio Monaco) n. 21331 del 30/01/2026*
Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente